



Comune di Crema

Settore Pianificazione Territoriale Ambiente

Ordinanza n. 2017/00314 del 07/12/2017

Oggetto: MISURE TEMPORANEE IN VIGORE FINO AL 31 MARZO 2018 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE previste dal Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, a seguito di approvazione avvenuta con Delibera di Giunta Regionale n. X/6675 del 07/06/2017.

IL SINDACO

PREMESSO che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

CONSIDERATO che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;

RILEVATO che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

PREMESSO che per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante la sottoscrizione di un "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*" sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna;

CONSIDERATO che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;

RILEVATO che il Nuovo Accordo di Programma prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del

programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

RILEVATO che Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. X/6675 del 07/06/2017 ha approvato lo schema del suddetto *“Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”*, sottoscritto poi in data 09/06/2017 dal MATTM e Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, riportante le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale;

RILEVATO ALTRESÌ che con la DGR 7095 del 18/9/2017, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di bacino padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto.

DATO ATTO che La DGR ha stabilito che tali procedure si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2, nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dell’anno successivo e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello).

La DGR stabilisce altresì che:

- la verifica per stabilire l’attivazione viene effettuata nelle giornate di **lunedì e giovedì** (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- **le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;**
- in tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale **annuale**, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

RILEVATO pertanto che le misure temporanee omogenee non sono obbligatorie per il Comune di Crema in quanto non ricadente nella Fascia 1 e nella Fascia 2, così come individuate da Regione Lombardia con DGR 2605/2011;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, ritenendo opportuno contribuire al miglioramento della qualità dell’aria, ha adottato volontariamente le misure temporanee omogenee a carattere locale da attivare al verificarsi di condizioni critiche di superamento continuativo del limite registrato dalle stazioni di riferimento del valore di PM10,

RICHIAMATA pertanto la Delibera di Giunta Comunale n. 364 del 16/10/2017 avente ad oggetto: *“Adesione volontaria delle misure temporanee omogenee a carattere locale da attivare al verificarsi di condizioni critiche di superamento continuativo del limite del valore di pm10 - nuove disposizioni introdotte dalla dgr 7095 del 18/9/2017”*;

DATO ATTO che l’adesione volontaria alle misure temporanee omogenee introdotte dalla DGR 7095/2017, comporta l’emanazione di specifica ordinanza sindacale annuale, con l’adozione delle misure sia strutturali sia omogenee rispettivamente di 1° e 2° livello;

RITENUTO necessario definire in maniera dettagliata il perimetro di applicazione delle limitazioni in quanto la DGR prevede che il fermo della circolazione si applica all’intera rete stradale ricadente nelle aree urbane, con l’esclusione: delle autostrade, delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla d.g.r. n.19709/2004 e dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici;

DATO ATTO che, al fine di consentire la circolazione veicolare sovracomunale, è stata individuata una rete stradale minima di attraversamento della città, derogando dall'applicazione dell'ordinanza le strade urbane dal presente provvedimento così come da allegato A – planimetria – parte integrante del presente atto, già approvato con la suddetta Delibera di GC n. 364 del 16/10/2017 che individua le infrastrutture stradali escluse dall'applicazione delle limitazioni alla circolazione in caso di superamento continuativo del limite del valore di pm10;

VISTI:

- gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;
- la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- le DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008 e DGR n. 2578 del 2014 del 31 ottobre 2014;
- la DGR n. X/6675 del 07/06/2017;
- la DGR n. X/7095 del 18/09/2017;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.”

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

dalla data odierna fino al 31 marzo 2018

1. AL VERIFICARSI DEL SUPERAMENTO DEL LIMITE GIORNALIERO DI PM10 DI 50 MICROGRAMMI/M3 PER 4 GIORNI CONSECUTIVI, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite strutturali e di 1°livello**, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì):

E' prescritta la sospensione della circolazione veicolare in centro abitato (art. 7 c.1 a) e c.13 del C.D.S.), in relazione alle successive e conseguenti disposizioni prescrittive:

A) MISURE STRUTTURALI

a.1. Limitazione alla circolazione, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, ai seguenti veicoli:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della **direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti “Euro 0 benzina”)**;

- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti **“Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel”**).

Sono esclusi dal fermo della circolazione alcune categorie di veicoli, così come riportati dalla DGR 7095/2017.

a.2. limitazione alla circolazione di motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 in tutto il territorio regionale in tutti i giorni dell'anno.

a.3. lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;

a.4. lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;

a.5. divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico poco efficienti alimentati a biomassa legnosa (camini aperti – camini chiusi e stufe con rendimento inferiore al 63%).

La limitazione si applica nel caso in cui siano presenti altri impianti per il riscaldamento domestico. Per i dettagli si rimanda a quanto riportato nella DGR 7095 del 18/09/2017;

a.6. divieto di combustione in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli e forestali, fatto salvo quanto riportato nella DGR 7095 del 18/09/2017.

B) MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DI 1° LIVELLO

b.1. Limitazione all'utilizzo delle autovetture diesel private di classe emissiva Euro 3 diesel ed Euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso dalle 8.30 alle 12.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico);

b.2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla d.G.R. n. 5656/2016;

b.3. Divieto assoluto di combustioni all'aperto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

b.4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

b.5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

b.6. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

b.7. Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

b.8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

2. AL VERIFICARSI DEL SUPERAMENTO DEL LIMITE GIORNALIERO DI PM10 DI 50 MICROGRAMMI/M3 PER 10 GIORNI CONSECUTIVI, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 2°livello** da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì):

si applicano tutte le prescrizioni e divieti indicati ai precedenti punti da a.1 a b.8 con le seguenti estensioni:

b.9. Estensione delle limitazioni per le autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso nella fascia oraria

8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 – 12.30. Le deroghe ed esclusioni previste sono le medesime individuate al punto b.1;

b.10. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla d.G.R. n. 5656/2016.

3. A seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nel suddetto applicativo, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, l'entrata in vigore delle misure strutturali, di 1° e 2° livello è modificata, rispetto a quanto sopra indicato ai rispettivi punti 1) e 2), come segue:

se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

AVVISA CHE

lo SCHEMA delle azioni derivanti dall'attivazione delle misure strutturali, di 1° e 2° livello, in particolare riferito ai **divieti di circolazione** dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel, tutti i giorni della settimana (**compreso sabato, domenica e festivi**) è il seguente:

Attivazione misure strutturali e 1° livello	Euro 0 benzina e Euro 0, 1, 2 diesel	dalle 7.30 alle 19.30
	Euro 3, 4 diesel (veicoli privati)	dalle 8.30 alle 18.30
	Euro 3 diesel (veicoli commerciali)	dalle 8.30 alle 12.30
Attivazione misure 2° livello	Euro 0 benzina e Euro 0, 1, 2 diesel	dalle 7.30 alle 19.30

Euro 3, 4 diesel (veicoli privati)	dalle 8.30 alle 18.30
Euro 3 diesel (veicoli commerciali)	dalle 8.30 alle 18.30
Euro 4 diesel (veicoli commerciali)	dalle 8.30 alle 12.30

Il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati di ARPA Lombardia, **si realizza una delle due seguenti condizioni:**

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate strutturali, di 1° e/o di 2° livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza delle misure di cui ai punti **a.1- a.2 - a.3 - a.4 - b.1 - b.5 - b.9** sarà punita ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 164,00 a euro 663,00 fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92;
- l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

07/12/2017

IL SINDACO
Stefania Bonaldi